Statuto della ASSOCIAZIONE "Cluster Tecnologico Nazionale ENERGIA" – CTN Energia

TITOLO I Denominazione, Sede, Durata, Scopo

Art 1. - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "Cluster Tecnologico Nazionale ENERGIA", in forma abbreviata "CTN ENERGIA".

Art 2. - Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.

L'Associazione può modificare la propria sede e creare sedi decentrate per delibera assembleare.

Art 3. - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta, in qualsiasi momento, dall'Assemblea Straordinaria ai sensi e nei modi di cui all'Art.11 del presente Statuto.

Art 4. - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento del cluster tecnologico nazionale nel settore dell'energia, in accordo con quanto definito dal MIUR nell' "Avviso per lo sviluppo e potenziamento dei nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali", per generare opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema energetico dell'Italia.

- l L'Associazione si propone come struttura aperta alla partecipazione incrementale di tutti gli attori nazionali interessati ai temi dell'energia, con la finalità di creare un'unica realtà aggregativa di valenza nazionale (community), capace di essere efficacemente rappresentativa del settore di riferimento in una prospettiva europea ed internazionale, e come punto di incontro con gli Organismi istituzionali e le Amministrazioni regionali e nazionali.
- 2. Le macro aree tematiche di riferimento per l'Associazione, individuate in fase costitutiva in linea con le priorità tecnologiche del SET(Strategic Energy Technology)-Plan della Comunità Europea, in tema di Energia, sono:
 - Efficienza energetica;
 - Utilizzo sostenibile dei combustibili fossili e di quelli da fonte rinnovabile;
 - Fonti Rinnovabili di Energia;
 - Smart Grid, nell'accezione più ampia riguardante tutte le reti per l'energia e le loro possibili integrazioni;
 - Accumulo dell'Energia;
 - Mobilità sostenibile, intesa come contributo allo sviluppo di innovativi power train e sistemi di alimentazione.
- 3. L'Associazione si propone, in particolare, di condurre consultazioni e azioni di coordinamento dei principali attori del sistema della ricerca pubblica e privata nazionale sulle tematiche energetiche, di cui al precedente comma, anche in collaborazione con i Ministeri competenti e gli altri Cluster Tecnologici Nazionali, al fine di:
- elaborare piani strategici e di azione finalizzati a individuare lo sviluppo tecnologico di medio termine e produrre scenari tecnologici, identificando priorità e modalità d'intervento;

- definire scenari tecnologici di prospettiva per l'Italia e, più in generale, strumenti conoscitivi atti a supportare sia l'elaborazione di politiche informate, sia l'indirizzo di fondi dedicati alla ricerca, innovazione, formazione e sviluppo del capitale umano;
- allineare e integrare gli scenari e le azioni regionali e nazionali con quelle Europee e Mediterranee del settore, in stretta cooperazione con i Rappresentanti nazionali nei comitati europei e negli organismi di gestione delle molteplici iniziative internazionali;
- mobilitare l'industria e il sistema della ricerca e della formazione, anche in cooperazione con le amministrazioni regionali, per attivare partenariati nazionali estesi e inclusivi, e creando filiere lunghe di cooperazione tra i territori, trans-settoriali e internazionali;
- sviluppare piani di investimento pubblico-privato in ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze dagli organismi di ricerca al sistema delle imprese, coniugando la domanda di innovazione da parte dell'industria nazionale con l'offerta di innovazione proveniente dalle strutture di ricerca di alta qualificazione del Paese;
- agevolare gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca nel campo delle nuove tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico;
- supportare il raggiungimento dei target previsti in termini di pianificazione della ricerca dalle agende strategiche nazionali (SEN, SNSI, S3), europee (SET-Plan, Energy Union) e mondiali (COP 21, Mission Innovation) concorrendo a rafforzare il ruolo dell'Italia nell'indirizzare il futuro SET-Plan e contribuire all'implementazione del Piano Nazionale Integrato per l'energia ed il clima;
- supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze, e lo sviluppo di imprenditorialità innovativa;
- svolgere un ruolo di coordinamento e promozione della ricerca europea e agire come punto di riferimento nelle attività di cooperazione e promozione internazionale in tema di innovazione, anche con riferimento all'Area Mediterranea;
- disseminare informazioni alla società civile in generale e promuovere la condivisione di conoscenze tra il sistema pubblico e quello industriale;
- supportare lo sviluppo di competenze abilitanti e di percorsi di istruzione e formazione;
- svolgere attività di coordinamento in materia di norme tecniche volontarie e linee guida, con riferimento a tutti i settori citati nei punti precedenti, intervenendo a supporto dei processi di produzione e diffusione di norme tecniche.
- promuovere iniziative per la pubblicizzazione presso i giovani dei percorsi formativi, in particolare universitari, sui temi dell'energia;
- supportare le università Italiane nell'ammodernamento e nell'adeguamento agli obiettivi del paese delle offerte formative di base, dei percorsi formativi post-laurea ad elevata specializzazione e nell'interazione con la realtà industriale.
- L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento dello scopo associativo.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è apartitica e apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II

Associati, Adesioni, Contributi, Diritti e Obblighi, Cessazione Rapporto Associazione

Art 5. - Associati

L'Associazione può avere un numero illimitato di Associati.

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti giuridici, aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, che esprimano un interesse specifico ai temi descritti nell'art. 4.

Gli Associati sono registrati in una delle seguenti categorie, in relazione alla loro natura:

- a) le imprese, suddivise in Grandi imprese, Piccole e Medie imprese, secondo la definizione adottata dall'Unione Europea, le Associazioni nazionali delle Imprese che perseguano scopi coerenti con quelli dell'Associazione (qui di seguito "Rappresentanze Imprenditoriali");
- b) gli enti pubblici di ricerca, università e organismi di ricerca pubblici o privati sotto qualsiasi forma costituiti, con finalità di indirizzo, coordinamento, sostegno e promozione delle attività di ricerca scientifica e industriale nel settore energetico (qui di seguito "Enti Pubblici di Ricerca");
- c) aggregazioni territoriali a livello regionale, quali Poli di Innovazione, Distretti ad Alta Tecnologica, Cluster pubblico-privati, indipendentemente dalla loro forma giuridica, agenzie regionali per l'innovazione (qui di seguito "Rappresentanze territoriali");
- d) altre organizzazioni pubbliche o private interessate all'attività dell'Associazione, che all'atto di adesione dovranno identificarsi in una delle tre categorie indicate nel presente articolo, lettere a), b) e c).

Le Rappresentanze Imprenditoriali, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Rappresentanze Territoriali sono, rispettivamente, espressione delle tre categorie costitutive Industria, Ricerca e Territorio del Cluster Energia.

L'Associazione favorisce e garantisce la massima apertura all'adesione dei suddetti soggetti. Gli Associati non possono essere persone fisiche.

Art 6. - Domanda di adesione

Possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associato, i soggetti che rispondono ai requisiti di cui sopra, che ne facciano regolare domanda dichiarando l'appartenenza ad una delle tre categorie costitutive definite dall'art. 5.

Tutte le richieste di adesione, sottoscritte dal legale rappresentante, comportano la completa accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Tali richieste devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto, e alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.

La qualità di Associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Art 7. - Contributi

Tutti gli Associati sono tenuti a versare una quota una tantum di adesione ed un contributo annuale. Gli Associati devono versare i contributi associativi (qui di seguito "Contributi Ordinari")

nell'ammontare e secondo le modalità deliberate annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alle quote di adesione e annuale.

Il Consiglio Direttivo può proporre, ad alcuni Associati e/o categorie di Associati, criteri di contribuzione e contributi diversi (qui di seguito "Contributi Straordinari") per la copertura di costi relativi a progetti, o per lo svolgimento di programmi di attività, di carattere straordinario, o rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi sulla base di parametri differenti da quelli adottati per le contribuzioni ordinarie. Gli Associati che formalmente accettano il versamento dei Contributi Straordinari sono tenuti a farlo nei termini e tempi fissati dal Consiglio Direttivo, anche in funzione della tempistica di realizzazione di specifiche attività progettuali e/o delle modalità di erogazione di eventuali finanziamenti pubblici e privati.

Gli Associati dissenzienti sull'importo dei Contributi Ordinari, ove deliberato in aumento rispetto all'annualità precedente dall'Assemblea, hanno facoltà di recedere entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. Il recesso avrà efficacia immediata.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa e di qualsiasi ulteriore contributo non conferisce alcun diritto sul Fondo comune dell'Associazione.

Art 8. - Diritti e obblighi

Tutti gli Associati in regola con il pagamento del contributo annuale hanno il diritto di:

- a) partecipare o esprimere un rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea;
- c) convocare l'Assemblea, congiuntamente con almeno un terzo degli altri Associati, fornendo indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- d) partecipare alle attività dell'Associazione e eleggere rappresentanti nelle cariche sociali;
- e) essere periodicamente informati sulle attività e iniziative dell'Associazione;
- f) recedere dall'Associazione, secondo le modalità definite all'art. 9.

Gli Associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni ed a rispettare le decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, nelle materie di loro competenza;
- b) astenersi da comportamenti contrari allo scopo e all'attività dell'Associazione;
- c) contribuire finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto e dalle delibere dell'Assemblea;
- d) partecipare a tutte le attività di loro competenza e fornire la più ampia collaborazione per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 4;
- e) comunicare all'Associazione le variazioni significative che avvengano all'interno della loro compagine.

Art 9. - Perdita della qualifica di Associato, esclusione e recesso

La qualità di Associato si perde nei casi di:

- 1) Recesso da parte dell'Associato;
- 2) Scioglimento, liquidazione o dichiarazione di fallimento e procedure similari dell'Associato persona giuridica o Ente;
- 3) Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Il recesso può essere esercitato dall'Associato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 30 settembre, l'efficacia del recesso si compirà allo scadere del 31 dicembre dell'anno successivo ed il contributo annuale dovrà essere corrisposto integralmente per l'anno successivo. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di membro e al versamento del contributo dell'Associato recedente restano immutati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, morosità, per lo svolgimento di attività che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o per azioni in contrasto o incompatibili con le finalità dell'Associazione. In tutte le ipotesi di esclusione il Consiglio Direttivo ne porta a conoscenza l'Assemblea nella prima riunione utile per la necessaria ratifica. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Ogni soggetto che cessi di essere Associato per ragioni dovute a recesso, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote già versate. La quota o il contributo di adesione del soggetto che cessi di essere Associato non è trasmissibile né rivalutabile.

TITOLO III

Organi e Rappresentanza

Art 10. - Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) i Comitati Tematici;
 - f) il Revisore Legale dei Conti.

Art 11. - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. Ogni Associato è rappresentato in Assemblea dal Legale Rappresentante o suo delegato: in ogni caso nessun Associato può rappresentare per delega più di tre Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, solo in sua assenza o impedimento formale, dal Vice Presidente e in assenza anche di questi, da altra persona indicata dalla stessa Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al

presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 5.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati aventi diritto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora ed è inviato a tutti gli Associati mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o altro idoneo messo telematico almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà tenersi al ameno un giorno di distanza dalla prima convocazione. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata, secondo le modalità sopra riportate, con un preavviso di cinque giorni.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta pervenire, almeno per posta elettronica, agli Associati all'atto della convocazione e, comunque con congruo anticipo, al fine di garantime l'adeguata conoscenza.

L'Assemblea ordinaria è competente per le seguenti materie:

- a) approvazione del Piano strategico annuale del Cluster e delle sue revisioni;
- b) definizione delle principali linee di azione che l'Associazione è tenuta a seguire per il perseguimento dello scopo associativo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approvazione del bilancio consuntivo annuale proposto dal Consiglio Direttivo, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- d) approvazione del piano operativo e del budget per ciascun esercizio, entro il secondo mese antecedente alla chiusura dell'esercizio, fissando in tale sede l'ammontare del contributo annuale per l'anno successivo a carico degli Associati;
- e) nomina del Presidente, ai sensi del successivo art. 12;
- f) nomina dei membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 13, dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell'art. 14, e dei membri dei Comitati Tematici ai sensi dell'art 15;
- g) nomina del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico;
- h) nomina del Revisore Legale, secondo quanto stabilito dall'Art. 16, determinandone il compenso;
- i) ratifica l'ammissione, la censura e l'esclusione degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- j) delibera sull'entità del contributo che gli Associati sono tenuti a corrispondere all'atto dell'adesione e annualmente per le attività e il funzionamento dell'Associazione e sull'eventuale modifica della stessa;
- k) delibera su eventuali altri argomenti ad essa demandati per Statuto o per legge o che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla stessa;
- l) esprime pareri e indirizza l'attività del Consiglio Direttivo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano annuale del Cluster;
- m) delibera sulla costituzione di Comitati Tematici (Comitato Industria, Comitato Ricerca Istituzionale, Comitato Soggetti Territoriali) rappresentativi delle categorie costitutive l'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, determinandone le modalità, la nomina dei liquidatori, fissazione dei poteri e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea è trasmesso a tutti gli Associati. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati presso la sede sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere attinenti le modifiche dello statuto dell'Associazione per le quali l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto e ad eccezione della delibera relativa allo scioglimento, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per la quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono anche tenersi in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione e l'intervento di tutti di membri presenti, così come la possibilità di intervenire e la condivisione dei documenti. Se questi requisiti sono garantiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art 12. - Presidente

Il Presidente è scelto tra personalità in possesso di un elevato profilo professionale di specifiche esperienze in materia di politiche della ricerca e dell'innovazione e nella gestione di strutture complesse in ambito scientifico e industriale.

Il Presidente dell'Associazione viene designato da ENEA ed è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, avvenuta per qualunque motivo, ne assume ad interim la carica il Vice Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo, con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi e in giudizio: esercita i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, e ne cura l'esecuzione delle Deliberazioni.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art 13. - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è l'organo di indirizzo strategico, coordinamento, programmazione e gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri, tra cui il Presidente. I membri del Consiglio sono nominati dall'Assemblea, in rappresentanza di ciascuna categoria identificativa del Cluster di cui all'art. 5.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili. La carica di membro del Consiglio Direttivo non è cumulabile con la carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, su invito del Presidente, il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il Rappresentante delle Regioni ed i delegati MIUR e MISE del SET (Strategic Energy Technology)-Plan, senza diritto di voto.

Le eventuali dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al Presidente o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario e diventano effettive solo dopo essere state accettate dal Consiglio. In questa eventualità, il Consiglio direttivo procede, nel rispetto della composizione prevista al primo comma, alla cooptazione di un sostituto, che resterà in carica fino alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nell'arco del mandato non può procedere alla cooptazione di un numero di membri superiore a un terzo dei suoi membri.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso né rimborso per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione trasmessa dal Presidente, con procedura idonea a certificare la ricezione da parte del destinatario, a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il suddetto termine è ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti. E' prevista la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo per via telematica, a condizione tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice dei partecipanti alle sedute; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le risoluzioni adottate dal Consiglio Direttivo sono comunicate a tutti i componenti, anche non presenti, e devono altresì essere archiviate e rese accessibili a tutti gli Associati presso la sede dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo nominano, di volta in volta, un segretario, con il compito di redigere il relativo verbale delle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, adotta le delibere inerenti all'organizzazione e al funzionamento della medesima, nonché agli impegni economici e finanziari della stessa.

Al Consiglio Direttivo competono, tra l'altro, le seguenti essenziali attribuzioni:

- a) proporre all'approvazione dell'Assemblea, annualmente gli indirizzi e la pianificazione operativa della Associazione, sulla base del contributo reso disponibile dal Comitato Tecnico Scientifico;
- b) elaborare le linea guida per l'attività del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) promuovere l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- d) monitorare l'avanzamento delle attività e dei progetti dell'Associazione, in coerenza con gli indirizzi strategici interni e con quelli espressi dalle Amministrazioni di riferimento;
- e) effettuare il coordinamento con altri Cluster Tecnologici Nazionali per definire linee comuni d'azione, al fine di favorire il consolidamento di politiche di sistema e di masse critiche più ampie ed efficaci;
- f) interfacciarsi con i *policy maker*, come portatore degli interessi degli Associati e degli altri attori di riferimento;
- g) riferire periodicamente all'Assemblea circa lo stato di implementazione dello scopo associativo;
- h) nominare il Vice Presidente.

Inoltre, il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) vigila circa l'osservanza dello Statuto da parte degli Associati;
- b) provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- c) predispone il budget e il rendiconto economico e finanziario annuali, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione nei termini previsti dall'art. 11;
- d) definisce i contributi finanziari degli Associati, di cui al precedente art. 7 e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- e) delibera sulle richieste di adesione dei nuovi Associati e formula all'Assemblea eventuali proposte di esclusione di Associati, ai sensi dell'art. 9.

Per il suo funzionamento e lo svolgimento dell'attività operativa, il Consiglio Direttivo adotta un regolamento interno, approvato dall'Assemblea, che può prevedere anche la costituzione di una giunta esecutiva, fissandone compiti e funzioni.

Art 14. - Comitato Tecnico Scientifico e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo, con la funzione di osservatorio tecnologico e della formazione, di indirizzo scientifico e proposta di scenari di sviluppo e di attività progettuali. Il Comitato Tecnico Scientifico, inoltre, supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani operativi dell'Associazione e del Piano Strategico del Cluster e in ogni altra materia su richiesta dello stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea; è composto dal Coordinatore e da membri, in rappresentanza delle tre categorie istitutive il Cluster, di cui all'art. 5. L'Assemblea, nella nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, selezionerà sia membri con prevalente formazione scientifica sia membri con prevalente formazione industriale. I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti

del Comitato Tecnico Scientifico, per l'espletamento delle funzioni, non spetta alcun compenso, né rimborso.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha l'incarico di coordinare i lavori dello stesso, coadiuvare il Presidente nelle relazioni esterne dell'Associazione e su invito del Presidente può partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La carica di Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Comitato Tecnico Scientifico si interfaccia costantemente con il Consiglio Direttivo attraverso il proprio Coordinatore, a cui sottopone periodicamente lo stato di attuazione delle attività svolte e le proposte per nuove attività.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce secondo le periodicità dallo stesso determinate, ma in ogni caso non meno di tre volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Coordinatore lo richieda per iscritto. E' prevista la partecipazione alle riunioni per via telematica.

La convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico viene effettuata dal Coordinatore a mezzo posta elettronica ordinaria da inviare a tutti i componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il suddetto termine è ridotto a 7 (sette) giorni.

Le sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente tenute se è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore e depositato presso l'Associazione.

Art 15. - Comitati Tematici

I Comitati Tematici sono organi consultivi con funzione di rappresentanza delle diverse categorie costitutive l'Associazione. Di norma verranno definiti dall'Assemblea i seguenti Comitati Tematici:

- a. Comitato Industria in ambito energetico riunisce gli Associati di natura imprenditoriale e contribuisce alla definizione delle strategie di ricerca, di sviluppo e di innovazione industriale e promuove e supporta il trasferimento tecnologico e l'avvio di start-up e spin off di ricerca.
- b. Comitato Ricerca Istituzionale riunisce le Università, gli Organismi ed i Centri di Ricerca e contribuisce all'elaborazione e proposizione delle strategie per la ricerca e l'innovazione nel settore energetico e coadiuva l'industria nel trasferimento tecnologico.
- c. Comitato Soggetti Territoriali riunisce le aggregazione territoriali a livello regionale, ossia i soggetti formalmente delegati a rappresentare i Cluster pubblico-privati, i Distretti ad Alta tecnologia, i Poli di Innovazione ed i Consorzi regionali all'interno dell'Associazione e contribuisce alla formulazione delle strategie di ricerca del Cluster assicurandone la coerenza con le politiche di ricerca in ambito regionale.

I membri dei Comitati Tematici restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti dei Comitati Tematici, per l'espletamento delle funzioni, non spetta alcun compenso, né rimborso.

I Comitati Tematici si riuniscono secondo le periodicità dagli stessi determinati, ma in ogni caso non meno di due volte all'anno. E' prevista la partecipazione alle riunioni per via telematica.

Art 16. - Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea nomina, tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali dei Conti, il Revisore Legale dei Conti, che resta in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Revisore Legale dei Conti, ha accesso, in qualsiasi momento agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO

Mezzi finanziari ed esercizio sociale

Art 17. - Mezzi finanziari

Il Fondo comune per il funzionamento dell'Associazione è costituito dalle quote una tantum versate dagli Associati all'atto dell'iscrizione, dai contributi ordinari versati annualmente dagli Associati, da eventuali contributi straordinari richiesti dal Consiglio Direttivo art. 7 del presente Statuto, da donazioni, contributi, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi e da eventuali progetti finanziati a cui l'Associazione in quanto tale partecipa.

Art 18. - Fondo comune

Le somme in denaro corrisposte ai sensi dell'articolo precedente confluiscono in un apposito conto corrente bancario, denominato Fondo comune.

La gestione del Fondo comune è affidata a un Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.

Art 19. - Esercizio finanziario e bilanci

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige a norma di legge annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da presentarsi da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea nel rispetto dei termini di cui all'art. 11.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale o capitale durante la vista dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 20. - Liquidazione e scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvede ad indicare il liquidatore o i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. Il liquidatore o i liquidatori devono procedere a trasferire il patrimonio dell'Associazione, se presente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

In caso di scioglimento, nessuno degli Associati è tenuto a farsi carico di assumere personale dipendente dell'Associazione.

Art 21. - Foro Competente

Le eventuali controversie che sorgessero fra Associati o fra Associati e Associazione, anche se promosse dal Consiglio Direttivo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno rimesse alla competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Roma.